



54° DISTRETTO SCOLASTICO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO DI SARNO



Via Sarno - Palma - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Fiscale: 80047690658 E-mail: saee15900t@istruzione.it - saee15900t@pecistruzione.it

Sito Web www.terzocircolosarno.gov.it

REGOLAMENTO COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

TITOLO I: Composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 1. Componenti Comitato

1. Il Dirigente scolastico che è il presidente di diritto
2. N° 3 docenti della Scuola, di cui due scelti dal Collegio dei docenti ed uno dal Consiglio di Istituto.
3. N° 2 rappresentanti dei genitori
4. N° 1 componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico Regionale

Art. 2. Compiti del Comitato

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- 1) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- 2) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche,
- 3) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale;
- 4) Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti dell'Istituzione scolastica ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor;

Il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 T.U. Scuola su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 T.U. Scuola.

- 5) Per l'attività svolta dai membri del Comitato non è previsto alcun compenso

Art. 3 Durata in carica

Il comitato ha durata di tre anni scolastici; nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal consiglio, se più perdano tale status si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio. Nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio.

Art. 4 Competenza alla convocazione e nomina segretario

- 1) La convocazione del comitato è disposta dal dirigente scolastico che lo presiede. Alla prima riunione dell'anno scolastico, il dirigente scolastico nomina un segretario per la singola seduta o per l'intero anno scolastico con il compito di redigere il verbale.
- 2) Il verbale è firmato dal dirigente scolastico e dal segretario e deve essere depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione.
- 3) E' fatto salvo il diritto, per chiunque abbia interesse, l'accesso agli atti a norma di legge.

Art.5 Convocazione

- 1) La convocazione del comitato è disposta a mezzo di avviso almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. A tal fine devono ritenersi inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. L'avviso può essere inviato anche via mail ai componenti.
- 2) L'avviso di convocazione contiene l'elenco dei punti inseriti nell'ordine del giorno, indica la data, l'ora di inizio dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta.

Art.6 Convocazione su richiesta dei componenti

- 1) Il dirigente scolastico è tenuto a convocare il comitato, in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2) Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno in cui perviene alla segreteria della scuola la richiesta dei componenti, indirizzata al Dirigente Scolastico, immediatamente registrata al protocollo.

Art.7 Adunanza del comitato (quorum strutturale)

1. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti (coerentemente con l'art.37 del D.Lgs. n.297/1994),
2. Il Comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, ex art.37 del D.Lgs.n.297/1994.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il dirigente scolastico dichiara deserta l'adunanza, ne fa prendere atto a verbale rinviando la seduta ad altro giorno.

Art.8 Modalità di svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze del comitato sono normalmente segrete.
2. Nessuna persona estranea al comitato può avere accesso e partecipare all'adunanza.
3. Il Dirigente Scolastico può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare. In tal caso il nominativo del partecipante è indicato nell'avviso di convocazione.

Art.9 Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari, con esclusione di quelli degli astenuti (così come eventuali schede bianche o nulle, nei casi di votazione a scrutinio segreto) sono quindi conteggiati nel quorum costitutivo ma non concorrono a determinare il quorum deliberativo. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art.10 Modi di votazione

1. I voti sono espressi, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Il comitato vota normalmente per alzata di mano. Il dirigente scolastico chiede di alzare la mano, nell'ordine, ai componenti, favorevoli, ai contrari, agli astenuti. Le votazioni nominali sono effettuate chiamando i componenti in ordine alfabetico, rispondere "sì" o "no" oppure "astenuto". Prima di dar luogo alla votazione il dirigente scolastico indica il significato del "sì" e del "no". Le votazioni nominali sono effettuate su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti presenti. Nel verbale viene indicato l'elenco dei votanti con il voto da ciascuno espresso.
2. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo componente, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art.11 Votazioni segrete

1. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il dirigente scolastico, chiusa la discussione, dichiara di doversi passare ai voti. Avvengono a scrutinio segreto : le nomine, le designazioni, gli incarichi da affidarsi a soggetti che implicano una scelta tra persone.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento.
3. In caso di nomine o designazioni risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, si andrà al ballottaggio.
4. I componenti che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al dirigente scolastico, affinché ne sia preso atto a verbale.
5. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale.

Art.12 Proclamazione delle adunanze

Terminata la votazione il dirigente scolastico, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica il risultato con la formula " Il comitato approva" o " il comitato non approva".

Art.13 Conclusione delle adunanze

1. Il dirigente scolastico dichiara chiusa l'adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Se all'ora fissata per la conclusione della seduta restano da trattare altri argomenti, il dirigente scolastico, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l'esame dei punti all'ordine del giorno non trattati il dirigente scolastico chiederà la disponibilità dei membri a proseguire e, se raggiunta l'unanimità, la seduta potrà proseguire, in caso contrario procederà alla riconvocazione del comitato in altra seduta.

TITOLO II: Criteri di valutazione dei docenti

Art.14 Elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti e modalità operative

1. Il dirigente scolastico, con comunicazione telematica e/o cartacea, prima della seduta dedicata all'elaborazione dei criteri di cui al presente articolo, può trasmettere ai componenti del comitato una motivata proposta di elaborazione dei criteri per la valutazione dei docenti, al fine di individuare i criteri più adeguati a rilevare evidenze qualitative attinenti ai traguardi di miglioramenti previsti.
2. Il comitato individua i marcatori qualitativi valutabili e misurabili per ognuna delle tre aree di cui all'art.2 (commi 1,2,3) del presente regolamento, gli eventuali punteggi, o range, per ogni indicatore (o gruppi di indicatori), il peso ed il valore delle tre aree.
3. Il comitato delibera altresì sulle modalità ed i tempi per la presentazione delle eventuali autocertificazioni.
4. Il comitato può elaborare eventuali questionari o individuare gli aspetti sui quali costruire il medesimo dando mandato al dirigente scolastico di assegnarne il compito ad una commissione.

Art. 15 Modifiche ed integrazioni dei criteri

Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell'art. 11 del TU, come modificato dall'art.129 della legge, decide sull'adozione o conferma del regolamento o dei criteri relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e/o integrazione, **di norma entro il 30 ottobre di ciascun AS**, le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore direttamente nell'AS di riferimento .

Art.16 Criteri di assegnazione della premialità

Il comitato, in relazione a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento, delibera il numero di persone o la percentuale dei docenti da premiare, nonché le modalità di eventuali differenziazioni dei bonus o il punteggio minimo e/o fasce di punteggio per eventuali differenziazioni che ogni docente deve raggiungere per accedere alla premialità.

Art.17 Modalità di pubblicità dei criteri

Il dirigente scolastico dovrà pubblicare, tempestivamente, dopo la seduta di conclusione dell'elaborazione dei criteri di cui all'art. 15 i medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n.33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) sul sito dell'istituzione scolastica in Amministrazione trasparente, sotto-sezione livello 1 “ Performance”, sotto-sezione livello 2 “ Sistema di misurazione e valutazione della performance” segnalandolo alla comunità scolastica con apposito comunicato interno indicandone il link.

Art.18 Modalità di distribuzione del bonus-Esclusione e decadenza

1. E' diritto di ciascun docente di ruolo, a qualunque titolo in effettivo servizio nell'istituto con esclusione dei casi di cui ai successivi comma 3 e seguenti, accedere alla distribuzione del bonus relativamente al singolo anno scolastico. Il diritto si formalizza mediante la presentazione di una autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, su modulo appositamente predisposto dalla scuola in uno con la scheda

- di cui al successivo art.19, indirizzata al dirigente in cui ogni docente elencherà tutte le attività svolte, eventualmente corredate dalla relativa documentazione.
2. Il modulo di cui al comma 1 corredato da eventuali documenti , dovrà essere compilato e consegnato all'ufficio alunni da ogni docente **entro e non oltre il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento**. Nell'anno scolastico di prima applicazione dei criteri la data di scadenza entro la quale presentare il modulo da parte del personale docente è stabilita dal dirigente subito dopo l'adozione dei criteri da parte del comitato.
 3. Non saranno valutate autocertificazioni non prodotte nei termini stabiliti.
 4. Dall'erogazione del bonus sono esclusi o decadono i docenti a cui, nell'ultimo triennio, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari, che hanno ricevuto, nell'anno in corso, contestazioni di addebito disciplinare; o che siano comunque incorsi in scambi epistolari "riservati" con l'ufficio di Dirigenza o Uffici Superiori, i docenti che, nell'anno scolastico di riferimento abbiano effettuato oltre 50 gg di assenza (pari a circa il 25% dei giorni che compongono l'anno scolastico); i docenti che sono risultati assenti al 20%(in termine orario) delle attività funzionali all'insegnamento, i docenti che hanno rifiutato incarichi, retribuiti o non, di collaborazione per migliorare la qualità del servizio e/o il miglioramento dell'offerta formativa.
 5. Si specifica che le assenze di cui al precedente comma (comma 4) afferiscono ferie, malattia, fruizione di permessi ex lege 104 o motivi personali e di famiglia, periodi di congedo per maternità e paternità, periodi di congedo parentale.
 6. L'esclusione o la decadenza a causa del comportamento e delle assenze, tenuto conto della natura dei dati, viene determinata dal solo dirigente in sede di valutazione degli elementi che determineranno l'attribuzione del bonus. Nessun riferimento a queste due cause potrà essere reso pubblico.
 7. La decadenza ha luogo anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio nell'istituto.
 8. Il dirigente comunica annualmente, tramite avviso interno, da pubblicare anche sul sito della scuola e con congruo anticipo, la scadenza di cui al precedente comma 2. Nell'avviso sono riportate le modalità di inoltro ed il link dove scaricare il modulo nel quale dichiarare le attività svolte e quello per il download dei criteri.

Art.19 Modalità di determinazione del punteggio del singolo docente- Tabella riassuntiva

1. Il punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente viene determinato sulla base di una scheda personale per l'attribuzione dei punteggi da compilare e depositare insieme al modulo di cui all'art.18, comma 1, a cura del docente, su modello appositamente predisposto e articolato per campi di compilazione, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. Per il primo anno di applicazione il termine verrà reso noto con comunicato interno del dirigente scolastico subito dopo la pubblicazione dei criteri di cui all'art. 15.
2. Nei campi che compongono la scheda di cui al comma 1 occorre documentare il possesso dei requisiti o dei titoli che danno luogo all'attribuzione del relativo punteggio; la documentazione si disimpegna riportando, negli appositi spazi, gli estremi e i dati (es.:n.verbale o delibera, protocollo, data, etc. 9 degli atti ove risultano i predetti requisiti/titoli(registro di verbali, programmazioni, POF/PTOF etc.). Nei casi in cui, per vari motivi, non sia possibile fare riferimento ad atti esistenti, il docente deve produrre e allegare alla scheda personale per l'attribuzione

dei punteggi una propria dichiarazione aggiuntiva ex DPR 445/2000 riportando i riferimenti essenziali (date, luoghi, circostanze etc.) che profilano giuridicamente i requisiti/titoli che si intendono far valere inserendo la dicitura nello spazio dove viene richiesto di riportare gli estremi identificativi “si veda mia dichiarazione allegata”.

3. Il punteggio sintetico individuale(PSI) totale è determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi analitici parziali effettivamente riconosciuti al docente, viene calcolato dal dirigente e riportato nella sezione conclusiva del modello stesso.
4. I punteggi analitici parziali sono riconosciuti e attribuiti per i soli campi compilati dal docente e certificati o autocertificati; i campi compilati in modo incompleto, contraddittorio, illogico o incomprensibile in misura tale da determinare gravi incertezze nell’attribuzione dei relativi punteggi non danno luogo all’attribuzione di punteggio.
5. Il possesso di titoli, caratteristiche, risultati, incarichi et similia non certificati o autocertificati non dà luogo all’attribuzione di punteggio; in tal caso il dirigente comunica in via riservata al docente la non ammissibilità di uno o più punteggi analitici parziali e può procedere ad effettuare i relativi accertamenti e a richiedere documentazione integrativa. Gli eventuali mancati riconoscimenti di punteggi e le relative motivazioni devono essere debitamente verbalizzate e brevemente annotate sul modulo della dichiarazione personale.
6. Le attribuzioni dei punteggi di cui al precedente comma 4 sono documentate mediante un’apposita tabella riepilogativa, ad uso esclusivamente interno agli uffici, ordinata in modalità alfabetica, recante i nominativi dei docenti e i corrispondenti PSI attribuiti.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lvo 14 marzo 2013 n.33 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale), il dirigente scolastico, dopo aver pubblicato tempestivamente ex art. 8 D.Lvo cit., sul sito dell’istituzione scolastica in Amministrazione trasparente, sotto-sezione livello 1 “ Performance”, sotto-sezione livello2 “ammontare dei premi”, l’ammontare complessivo dei premi stanziati collegati alla performance e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, dovrà pubblicare i dati relativi alla distribuzione dei premi ai docenti in forma aggregata in Amministrazione trasparente, sotto-sezione livello 1”Performance”, sotto-sezione livello2” Dati relativi ai premi”;il dirigente ne dà notizia mediante comunicato interno riportando il link di reperimento.

Art.20 Dossier del docente e sua validazione

I titoli, documenti e quant’altro a supporto delle dichiarazioni rese dai docenti costituiscono il “ dossier(o portfolio) del docente”. La loro validazione sarà effettuata dalla “ Componente tecnica” del comitato.

Art. 21 Accesso agli atti

L’accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L.241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art.22 Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti con delibera n. 1. nella seduta del 3 maggio 2016.

